



17736-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA  
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI  
GIUSEPPE DE MARZO  
ANGELO CAPUTO  
MICHELE ROMANO

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 99  
UP - 17/01/2022  
R.G.N. 376/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a:

(omissis)

avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 5 giugno 2020, la Corte d'Appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata affermata la penale responsabilità di (omissis) (omissis) per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge processuale in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato.

Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza con la quale la Corte territoriale, all'udienza del 5 giugno 2020, ha escluso che la patologia rappresentata nel certificato medico allegato dalla difesa incidesse sulla possibilità di deambulazione dell'imputato e si risolvesse, dunque, in una impossibilità assoluta di essere presente nel giudizio.

Deduce il ricorrente che la motivazione del rigetto viola l'art. 420 ter cod. proc. pen. e appare contraddittoria, giacché ha trascurato che l'impedimento a comparire dell'imputato

concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente e lucidamente, per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa.

Inoltre, il ricorrente lamenta l'illogicità del percorso motivazionale nel punto in cui si sostiene che alla Corte di Appello siano stati preclusi ulteriori accertamenti.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta dagli atti che all'udienza del 5 giugno 2020 il difensore ha chiesto un rinvio per impedimento dell'imputato, producendo un certificato medico attestante "esiti dolorosi riacutizzati di epifisiolisi anca dx con deficit nella deambulazione".

La Corte territoriale ha rigettato l'istanza affermando che, sebbene la certificazione fosse idonea ad attestare una condizione patologica, essa si risolveva solo in un deficit deambulativo, senza che fosse chiarita l'entità di esso ed il conseguente livello di compromissione. Ha aggiunto che costituirebbe onere dell'istante fornire all'organo giudicante gli elementi fattuali tali da permettere una valutazione essenzialmente delibativa, senza necessità di ulteriori approfondimenti.

La motivazione del provvedimento di rigetto è viziata nella parte in cui ha ritenuto che la certificazione prodotta dal difensore fosse priva di specifiche indicazioni sulla patologia e, comunque, sulla effettiva e assoluta impossibilità di comparire o di partecipare lucidamente ed attivamente al processo.

Il certificato fa riferimento a "esiti dolorosi riacutizzati di epifisiolisi dell'anca destra", comportanti "deficit nella deambulazione".

È evidente che l'attestazione non fa riferimento solo a una patologia incidente sulla possibilità di deambulazione (e quindi sulla possibilità di raggiungere fisicamente la sede giudiziaria) ma anche al "riacutizzarsi degli esiti dolorosi di epifisiolisi dell'anca", situazione che può influire anche sulla capacità di partecipare in maniera attiva e lucida. In ordine a tale profilo la Corte territoriale ha ommesso di motivare.

Va allora ribadito che l'impedimento a comparire dell'imputato, previsto dall'art. 420-ter cod. proc. pen., concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa (si vedano in materia Sez. 5, Sentenza n. 15407 del 24/02/2020, Rv. 279088; Sez. 5, Sentenza n. 44317 del 21/05/2019, Rv. 277849).

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.

### PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2022

Consigliere estensore

Grazia Rosa Anna Miccoli



Presidente

Rossella Catena